

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

assolutamente diverso, poichè non vi si accenna più chi debba scrivere codesti regolamenti. E siccome a me pare salutare il principio che l'iniziativa dei regolamenti abbia a venire da quei luoghi dove sono le abitudini, dove sono i bisogni che conviene soddisfare, così temevo per la diversa redazione dell'articolo che si volesse assumere ogni iniziativa al centro, col pericolo della ignoranza delle convenienze particolari dei diversi luoghi, col pericolo di usare un linguaggio che in tutte le parti d'Italia non sarebbe stato abbastanza compreso. Il linguaggio tecnico dei pescatori di Taranto non è identico al linguaggio tecnico dei pescatori di Chioggia. E con un regolamento fatto a Roma, non si può parlare i diversi linguaggi delle varie località.

Ma in seguito alle dichiarazioni così esplicite dell'onorevole ministro sul modo in cui egli intende di adempiere il mandato che gli viene affidato con questa legge, in seguito alla parola che egli ci dà, che i regolamenti verranno fatti, *provocando la iniziativa locale*, la quale egli rispetterà sempre dove non sia contraria alla legge, io non ho più ragione di insistere, e mi unisco a lui per pregare la Camera di approvare l'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Coloro che intendono approvarla sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Onorevole Cavalletto, insiste nelle sue proposte?

CAVALLETTO. Io mi spiegherò in poche parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. La procedura e la istruttoria per lo esame dei regolamenti deve essere affidata alle prefetture. Queste, prima di rimettere i regolamenti al Ministero di agricoltura e commercio, devono interpellare le rappresentanze locali, e gli uffici del genio civile e i capitani di porto.

Ora, le proposte da me indicate sono così pratiche, che non ammettono nessuna perdita di tempo, anzi abbreviano la durata di cotesta procedura.

Infatti, se i regolamenti, senza i pareri degli uffici del genio civile, fossero mandati per parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, questo, prima di esaminarli, dovrà inviarli per informazione e parere agli uffici tecnici locali, ed in questo modo è certo che si farà un doppio e lungo giro di carte.

Le aggiunte che ho indicato sono conformi alla retta procedura dell'approvazione dei regolamenti, ed è perciò che io credo che il ministro di agricol-

tura e commercio non dovrebbe avere alcuna difficoltà di accettarle.

PRESIDENTE. La Commissione accetta le proposte dell'onorevole Cavalletto?

CARBONELLI, relatore. La Commissione le respinge.

PRESIDENTE. Adunque domando se sono appoggiate.

(Sono appoggiate.)

Domando ora all'onorevole D'Amico se insiste nel suo emendamento.

D'AMICO. Io ritiro il mio emendamento, il quale aveva solo per scopo di semplificare il lavoro del ministro di agricoltura e commercio e renderlo pratico, ma poichè egli crede altrimenti, lascio a lui tutta la responsabilità della sua opinione.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Buonomo, insiste nel suo emendamento?

BUONOMO. Dal momento che il ministro crede di non accettare un emendamento che mi sembrava tanto semplice, e che non perturba per nulla l'economia dell'articolo in quanto riguarda i Consigli provinciali, nè le Camere di commercio, dal momento che il ministro non lo appoggia, io lo ritiro.

PIERANTONI. Io pure ritiro il mio emendamento. Non sono nè consigliere comunale, nè consigliere provinciale.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 2 col l'emendamento proposto dall'onorevole Cavalletto.

Una voce. No! no!

PRESIDENTE. Sì: l'emendamento debbe essere messo ai voti prima dell'articolo.

Dappoichè fu appoggiato, debbo metterlo ai voti.

Ne do lettura:

« I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le necessarie loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio, degli uffici del genio civile e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore della marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. »

Metto ai voti questo primo comma dell'articolo 2 così modificato.

(Non è approvato.)

Metto ai voti ora l'articolo 2 come fu concordato dal ministro e dalla Commissione, e ne do nuovamente lettura:

« I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del ministro di